

ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Curzio Breschi"
Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N. 7 - 58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566 906511 e-mail: gric815003@istruzione.it
PEC: gric815003@pec.istruzione.it; Sito web: www.icmassamarittima.edu.it
Cod.fisc.81001090539

REGOLAMENTO

ORGANI

COLLEGIALI

Approvato con delibera del Collegio dei docenti n° 14 del 16/10/2025
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 53 del 16/12/2025

TITOLO 1
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Gli Organi Collegiali (di seguito indicati con OO. CC.) sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo Istituto; sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e rappresentano gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutti gli attori della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.

Le modalità di elezione, la composizione, la durata delle cariche nonché tutte le informazioni utili alla composizione degli organi collegiali sono curate dall'Ufficio di Segreteria

Gli OO.CC. funzionano secondo le disposizioni di legge (T.U. D. Lgs. 297/94, L. 107/2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, per quel che concerne le modalità di elezione, sono regolate dall' O.M. 215/1991 e ss.mm.ii..

Gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica, ovvero in videoconferenza o tramite software che permettano lo scambio di dati, documenti e conversazioni tra due o più utenti connessi a Internet, in caso di stato di emergenza o altre disposizioni di legge.

Ogni O.C. in rapporto alle proprie competenze programma per l'anno in corso il calendario dei propri lavori allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività medesime.

Ciascuno O.C. opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa in determinate materie.

Gli Organi Collegiali dell'Istituto sono i seguenti:

- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
- Collegio dei Docenti
- Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
- Consigli di Classe/interclasse/intersezione
- Organo di Garanzia
- Assemblee genitori
- Gruppi di lavoro per l'inclusione, per i quali si rimanda a specifico protocollo.

Gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica, ovvero in videoconferenza o tramite software che permettano lo scambio di dati, documenti e conversazioni tra due o più utenti connessi a Internet, in caso di stato di emergenza o altre disposizioni di legge.

La disposizione dell'art. 48, comma 6 del CCNL 2024 è tassativa nel consentire, per le riunioni degli organi collegiali nei quali i docenti partecipano per obbligo di servizio, l'attivazione della modalità on line solo se in tali riunioni non si assumono deliberazioni. Lo stesso comma stabilisce che, in futuro, tale modalità possa essere estesa anche a riunioni con all'ordine del giorno "deliberazioni" se conformi ai "criteri" che saranno emanati dal MIM a seguito della procedura del confronto con le OO.SS. legittimate alle relazioni sindacali.

ART. 2 CONVOCAZIONE

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata generalmente dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione degli Organi Collegiali, esercitata generalmente dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, deve essere effettuata con congruo preavviso, di regola non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione mediante comunicazione scritta, diretta ai singoli componenti l'organo consegnata a mano o inviata via mail, o mediante pubblicazione all'albo on line dell'istituto e nella bacheca del Registro elettronico. Detta comunicazione deve indicare con chiarezza e precisione gli argomenti all'ordine

del giorno. Per particolari motivi d'urgenza le riunioni possono essere indette con un preavviso più breve o anche ad horas nei casi più gravi.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
La convocazione di una riunione di un organo collegiale in modalità telematica deve contenere l'indicazione della piattaforma o software utilizzato, il link per accedervi, le istruzioni per l'accesso in modalità protetta, le istruzioni sulle modalità di registrazione delle presenze, la richiesta di un riscontro di ricevimento entro data certa.
SI riportano i requisiti tecnici per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica:

- Le adunanze devono svolgersi in videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo: la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; l'identificazione di ciascuno di essi; l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
- Gli strumenti a distanza devono assicurare: la riservatezza delle sedute non pubbliche; il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file; la contemporaneità delle decisioni; la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti dell'Organo Collegiale è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
In caso di adunanze non pubbliche, quali Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe, programmazione settimanale (per i docenti della scuola primaria), incontri di progettazione di Istituto (per ogni ordine e grado) GLI, Commissioni, Gruppi di Lavoro è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscono la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
È vietato registrare in audio o video le adunanze.

ART. 3 VALIDITÀ SEDUTE

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.
Per le riunioni in modalità telematica, la presenza sarà registrata mediante compilazione di un modulo on line, nel quale ogni partecipante indicherà le proprie generalità e sottoscriverà un'autocertificazione attestante la presenza. Se durante lo svolgimento della riunione il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, ed il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi.

ART. 4 DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato preventivamente.
È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell'Ordine del Giorno sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è costituito in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

ART. 5 MOZIONE D'ORDINE

Prima della discussione di un argomento all'Ordine del Giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione

pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'Ordine del Giorno al quale si riferisce.

ART. 6 DIRITTO DI INTERVENTO

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Nelle riunioni che si svolgono in via telematica la richiesta di intervento sarà effettuata attraverso le apposite funzioni e il segretario ne darà comunicazione al Presidente, che darà la parola secondo la procedura disciplinata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 7 DICHIARAZIONE DI VOTO

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

ART. 8 VOTAZIONI

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo le votazioni concernenti persone determinate o determinabili.
La votazione non può validamente avere luogo se i componenti non si trovano in numero legale.
I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nelle riunioni che si svolgono in via telematica le votazioni avvengono tramite un questionario on line, il cui link viene comunicato nella chat della piattaforma in tempo reale. Per le votazioni palesi viene richiesto l'inserimento di Nome e Cognome al fine di identificare il votante, per le votazioni a scrutinio segreto la compilazione del questionario sarà anonima. Al termine della seduta il presidente dà conto dei risultati delle votazioni all'assemblea.

ART.9 VERBALIZZAZIONE

Ogni riunione degli Organi Collegiali viene verbalizzata in appositi registri, a cura di un segretario designato tra i componenti degli stessi.

Il verbale è la rappresentazione vera della seduta e la riproduzione esatta ed inequivoca di quanto avvenuto durante il suo svolgimento. Esso deve riportare: l'indicazione dell'organo e il tipo di adunanza, il luogo, il giorno, l'ora della seduta, l'ordine del giorno, l'indicazione nominativa dei componenti presenti/assenti giustificati, l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario, le modalità di voto palese o segreto; l'espressione del voto, il risultato del voto (dando atto dei favorevoli, astenuti, contrari), le deliberazioni, l'inizio e la fine delle operazioni, i termini essenziali della discussione - non la trascrizione dettagliata di ogni dichiarazione - affinché possa essere chiara anche a distanza di tempo.
La richiesta di inserire nel verbale una dichiarazione in forma integrale deve essere fatta contestualmente al segretario verbalizzante.
L'approvazione del verbale avviene al termine della riunione o all'inizio della riunione successiva, previa lettura. Per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto il verbale è inviato in visione ai membri dell'organo collegiale, con l'approvazione dello stesso senza lettura nella seduta successiva.
In caso di obiezioni o contestazioni mosse in sede di approvazione, non si modifica il verbale precedentemente già formato dal segretario, ma si dà solo atto delle obiezioni/contestazioni nel verbale della seduta (successiva).

TITOLO 2
CONSIGLIO DI ISTITUTO e GIUNTA ESECUTIVA

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." approvato con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto" e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.
E' un organo elettivo ed i suoi componenti restano in carica per tre anni. Le procedure modali e organizzative delle elezione sono garantire da una commissione designata dal Consiglio di Istituto e nominata dal Dirigente Scolastico, la quale si compone di 5 membri: 2 docenti di ruolo o non di ruolo; 1 non docente; 2 genitori degli alunni.
Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario dell'Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la componente della quale è stato eletto, ma l'intera comunità scolastica, facendosi promotore dell'unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.
È obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l'attività interna della scuola e la vita della società civile.
Il Consiglio di Istituto è, quindi, organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

ART. 11 COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto comprensivo "Don Curzio Breschi" di Massa Marittima è costituito da 19 componenti in quanto il numero degli alunni è superiore a 500 ed è così composto:

- il Dirigente Scolastico, membro di diritto;
- 8 rappresentanti dei genitori;
- 8 rappresentanti del personale docente;
- 2 rappresentanti del personale non docente.

In base alle risultanze dell'ultima tornata elettorale, manca la rappresentanza della componente non docente. Ciononostante, l'organo è validamente costituto anche se non tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza (ARTT. 6 e 53 OM 215/91 - ART. 37 D.Lgs. 297/94).
Il DSGA (direttore dei servizi generali ed amministrativi partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto su invito del presidente, ma non ha diritto di voto. È solitamente presente per illustrare documenti contabili.
Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo Collegiale.

ART. 12 FUNZIONAMENTO

La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal dirigente scolastico.
Nella prima seduta, il C.d.I.. è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I..
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha le seguenti funzioni:

- convocare e presiedere il Consiglio di Istituto, garantendo il regolare funzionamento della seduta;
- convoca il C.d.I. su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri;
- affidare le funzioni di Segretario del Consiglio ad uno dei suoi membri;
- autenticare con la propria firma i verbali redatti dal Segretario, gli atti e la corrispondenza pervenuta al Consiglio;
- sciogliere la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni.

Spetta al Segretario di verbalizzare le riunioni, di redigere il verbale e di sottoscriverlo congiuntamente al Presidente.
Il C.d.I., con relativo ordine del giorno, è convocato dal presidente su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva.

A conclusione di ogni seduta del C.d.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
La seduta del consiglio, come per gli OO. CC., è giuridicamente valida quando è presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno la metà + 1 dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da Consigliere. Il Consigliere decaduto, per una qualsiasi causa o motivazione, viene surrogato dal primo candidato non eletto nelle rispettive liste. Qualora la lista fosse esaurita, si ricorre ad elezioni suppletive che si svolgeranno con le stesse modalità delle elezioni ordinarie.
La durata delle riunioni è fissata di norma in due ore e potrà essere prorogata di un'ora su richiesta della maggioranza dei partecipanti
Quando il Consiglio di Istituto non esaurisce l'ordine del giorno e delibera di completarlo tempestivamente, la riunione verrà aggiornata dal Consiglio stesso determinando una data nei 15 giorni successivi.
L'invito verrà inviato dal Dirigente Scolastico ai Consiglieri, senza l'indicazione dell'ordine del giorno, tre giorni prima della riunione.
Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Il pubblico può assistervi, ma non ha diritto di parola o ad intervenire nella discussione; la parola viene concessa al pubblico a facoltà del Presidente, solo dopo aver esaurito i punti dell'ordine del giorno. Il Presidente, di concerto con il Dirigente Scolastico, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nel territorio in campi di particolare interesse per la vita della scuola.
Quando si discutono questioni e fatti inerenti singole persone, il personale esterno non viene ammesso. Qualora la presenza del pubblico ostacoli per comportamento non corretto lo svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta o allontanare eventuali responsabili del disturbo e proseguire la riunione a porte chiuse.
L'atto amministrativo, attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà, è la delibera, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni e a cui viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo.
Ad ogni decisione deve corrispondere una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo. Perché una delibera sia valida occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione si esprime generalmente in forma palese, per alzata di mano, salvo quando si tratta di persone, nel qual caso la votazione è segreta. Le delibere validamente assunte sono immediatamente esecutive. Ciascun Consigliere può richiedere che sia messo a verbale il proprio voto e i motivi che lo determinano, come pure il proprio dissenso dalla deliberazione collegiale.
Avverso le delibere del Consiglio di Istituto è ammesso reclamo al Consiglio di Stato da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
L'affissione avviene, di norma, entro quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Gli atti e i verbali sono conservati presso la Presidenza e sono resi disponibili ad ogni Consigliere con notifica tramite e-mail. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività e di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può deliberare di costituire nel proprio seno, per le materie di propria competenza e di particolare importanza, speciali commissioni di lavoro e/o di studio che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.
Gli Organi Collegiali e/o le loro articolazioni possono essere interessati a procedure valutative o autovalutative

d'Istituto. Le commissioni hanno l'incarico di svolgere ricerche e di elaborare orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di emettere oculate deliberazioni.
Spetta al Consiglio determinare la composizione ed il numero delle commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni.
Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate all'interno delle singole commissioni: ogni Consigliere può far parte di più di una commissione alle quali possono partecipare, come membri effettivi, anche rappresentanti qualificati di Enti e di Associazioni competenti, esterni alla scuola. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti e specialisti della materia, scelti anche tra alunni, genitori, docenti, non docenti.
Ogni commissione elegge il proprio Presidente ed organizza sulla base delle direttive e delle modalità stabilite dal Consiglio il proprio programma e calendario di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e sono tenute a riferire al Consiglio, per il tramite del loro Presidente e coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.
Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla Giunta Esecutiva.

ART. 13 COMPETENZE

Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dall' ART. 10 D. Lgs. 297/1994, dal D. I. 129/2018, dalla L. 107/2015 e dalle disposizioni pattizie del 2007 e del 2018.
In materia di funzionamento generale, il Consiglio:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- approva il PTOF (L. 107/2015, ART. 1, comma 14, "Approvazione PTOF"). "Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa. (…) Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto";
- sceglie i componenti di propria competenza che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti: 1 docente, 2 rappresentante dei genitori (ART. 1, c.129 della L. 107/2015);
- stabilisce i criteri generali in merito a: partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali; organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- adotta il regolamento interno;
- adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti e all'adattamento dell'orario delle lezioni;
- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- riceve e discute la relazione del dirigente sulla direzione ed il coordinamento delle attività formative, organizzative e amministrative (ART. 25, c. 6, D.Lgs. 165/01).

In materia finanziaria e patrimoniale, il Consiglio (D.I. 129/2018):

- approva il Programma Annuale - ARTT. 4 e 5;
- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva - ART. 8;
- verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie - ART. 10;
- stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA - ART. 21;
- approva il conto consuntivo - ART. 22;
- delibera il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari – ART. 29;

- delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari - ART. 36.

In materia di attività negoziali, il Consiglio (D.I. 129/2018 - ART. 45 c. 1) assume direttamente decisioni su:

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- costituzione o compartecipazione a borse di studio;
- accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale;
- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla scuola ecc.;
- adesione a reti di scuole e consorzi;
- utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;
- acquisto di immobili.

Sempre in materia di attività negoziali (D.M. 129/2018 - ART. 45 c. 2) al Consiglio spettano decisioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti che il Dirigente deve osservare per quanto concerne:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali;
- determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all' ART. 21.

Secondo le norme contrattuali (CCNL 2007 e 2016 - 2018), il Consiglio:

- definisce modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (ART. c. 4);
- regolamenta lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell'offerta formativa (ART. 29);
- delibera le attività da retribuire con il fondo di istituto e la ripartizione delle risorse del fondo stesso (ART. 86, c. 1 e ART. 86, c. 2 lett. j).

ART. 14 GIUNTA ESECUTIVA

Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio.

Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il Consiglio. Di ogni seduta la giunta redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.
Oltre alla preparazione dei lavori del consiglio, la giunta:

- predispone l'Ordine del giorno delle sedute del consiglio, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso e tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- redige la relazione finale sull'andamento generale della scuola;
- in caso di particolare urgenza il Presidente della giunta può autorizzare iniziative e attività a carattere formativo.

In qualità di organo esecutivo, la giunta:

- Predispone la relazione sul Programma annuale;
- Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto; _
- Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'ART. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto.
In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri elettivi della Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso, l'elezione deve essere argomento dell'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva.

ART. 15 DECADENZA E SCIOGLIMENTO

Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo Collegiale.
I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Il Presidente, rilevate due assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un Consigliere, provvederà a sollecitarne la presenza al fine di evitare la sua decadenza. Il Consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica. Ogni Consigliere giustifica le sue assenze prima della riunione attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto con votazione a maggioranza relativa.
Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva.
Il Consiglio può essere sciolto anche nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti e in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

ART. 16 DIMISSIONI

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale e, quindi, messe a verbale. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; in prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Le dimissioni diventano efficaci e definitive solo al

momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consigliere dimissionario non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

ART. 17 SURROGA DI MEMBRI DECADUTI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina per surroga di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. Nel caso di esaurimento della lista di provenienza vengono indette elezioni suppletive.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli Organi di durata annuale e, comunque, entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio

TITOLO 3
COLLEGIO DOCENTI

ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Collegio dei Docenti è l'organo collegiale chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.
E' presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.
Il Dirigente Scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- convoca e presiede il Collegio;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di gestire gli interventi;
- garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione al termine degli interventi;
- fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.g.;
- sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- scioglie la seduta, esauriti i punti all' O.d.g.;
- aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all' O.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

ART. 19 COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l'Organo collegiale composto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto e dal dirigente scolastico che lo presiede, o, in sua assenza, dal primo Collaboratore. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ai suoi Collaboratori.
Non è un organo elettivo: la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina.
L'insediamento avviene all'inizio di ciascun anno scolastico.

ART. 20 FUNZIONAMENTO

Il collegio docenti si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività, almeno una volta per quadrimestre, ovvero ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. Può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti.
Le riunioni si svolgono durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL: in caso di assenza è obbligo preavvertire la Segreteria e produrre apposita giustificazione e documentazione nei termini previsti dalle norme sui congedi o assenze del personale.
La convocazione viene fatta di norma almeno cinque giorni prima della data di effettuazione (comprendendo anche i festivi) tramite apposita circolare interna e deve indicare l'ordine del giorno e la durata della seduta. Nel caso l'ordine del giorno non venisse esaurito nel tempo previsto, il Collegio dei Docenti, a deliberazione della maggioranza, decide se procrastinare l'orario di chiusura della seduta o aggiornarsi ad altra data.
In particolari casi di urgenza il Dirigente Scolastico può convocare il Collegio dei Docenti nel termine di tre giorni antecedenti la data di effettuazione: in casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'O.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

ART. 21 SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO

In occasione della seduta il Presidente mette in discussione i punti all'O.d.g. nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. L'apertura può essere dedicata alle comunicazioni del Dirigente che informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del Dirigente Scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.
L'inversione dell'ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all'inizio della seduta.
Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'O.d.g. della riunione successiva.
La discussione di ogni punto all'O.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.
Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all'O.d.g. deve avere una durata limitata, tale da favorire la più ampia partecipazione alla discussione.
Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento dibattuto.
Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.
Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.
Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segreta. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Una volta avviate le operazioni di voto non sono più possibili altri interventi. Non è consentito tornare su argomenti già trattati, deliberati e quindi chiusi. I successivi emendamenti possono avere carattere soppressivo, modificativo o integrativo.
A ogni delibera deve corrispondere una votazione. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano, ma si potrà procedere anche per appello nominale. Come riportato sopra, quando la votazione coinvolge le persone, la votazione avverrà con scrutinio segreto.
La delibera è adottata se i voti favorevoli sono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di votazione (se palese) prevale il voto del presidente. L'astensione non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.
Se su un singolo argomento esistono due proposte, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta, solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti vengono messe in votazione e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Nel caso si verifichino accertate irregolarità nelle votazioni, il presidente deve dichiararne la nullità e disporne una ripetizione.
Nelle delibere va indicato anche il periodo/la data di validità/la scadenza del provvedimento/ le tempistiche di aggiornamento e integrazioni o modifiche.
La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente O.d.g.
In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all' O.d.g.
In nessun caso sarà possibile discutere argomenti relativi a punti all' O.d.g. sui quali il Collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.
Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.
Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, a pagine numerate un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.
È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.
La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.
Le sedute del collegio si aprono con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.
Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.
Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 22 COMPETENZE

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. Esso in particolare:

- elabora il PTOF dell'Istituto;
- cura la programmazione dell'azione educativa e didattica, anche al fine di adeguare i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche;
- valuta periodicamente l'azione complessiva dell'azione didattica per verificarne l'efficacia e l'efficienza;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi.
- provvede all'adozione dei libri di testo sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di aggiornamento dell'offerta formativa;
- elegge i rappresentanti del Consiglio d'Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;
- formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione dei docenti e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio;
- formula proposte per la formazione di commissioni ed elegge i docenti designati per le funzioni Strumentali;
- programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni con disabilità;
- formula le linee guida di riferimento ed esprime parere sulla valenza didattica di uscite, visite e viaggi di istruzione;
- esprime parere su qualunque iniziativa progettuale che veda coinvolta la partecipazione delle classi e/o l'intervento di personale esterno all'Istituto;
- adegua i programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
- nelle scuole con alunni in età d'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste sulla scolarità dei cittadini stranieri;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- esprime al dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza;
- approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

- propone al consiglio di istituto eventuale modifica del calendario scolastico e le modalità di comunicazione tra scuola e famiglia;
- definisce i criteri per l'attribuzione del voto di condotta;
- designa i tutor dei docenti nell'anno di formazione;
- definisce il numero minimo di prove orali e scritte per singola disciplina, dei tempi e delle modalità per la presentazione di progetti di attività extracurricolari;
- definisce, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni scolastiche dall'art. 5 del D.P.R. 275/1999, commissioni, coordinamenti disciplinari o dipartimenti disciplinari;
- approva il progetto relativo alle attività di accoglienza delle classi iniziali e dei progetti di attività extracurricolari;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 23 ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO: i dipartimenti

Il collegio docenti può riunirsi come

- Collegio unitario;
- Collegio a sezione separata (infanzia/primaria/secondaria di I° grado)

Può articolare i suoi lavori per Dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Tra le funzioni fondamentali dei dipartimenti rientrano:

- definizione del valore formativo dell'area disciplinare di riferimento
- individuazione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del curricolo.
- individuazione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità in uscita scandite per anno scolastico.
- attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni.
- progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze, con attenzione all'inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali.
- attività di studio e ricerca disciplinare.
- attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo, ferme restando le competenze deliberative del consiglio di classe e del collegio dei docenti.

Il lavoro degli ambiti è coordinato da un docente designato dagli insegnanti dell'area disciplinare. il coordinatore dell'ambito svolge i seguenti compiti:

- e' punto di riferimento per i docenti del proprio ambito e garante del suo funzionamento.
- cura la stesura della documentazione prodotta dall'ambito predisponendola in formato elettronico, consegnandone copia al dirigente scolastico e a tutti i docenti coinvolti.
- d'intesa con il dirigente scolastico, convoca e presiede le riunioni dell'ambito programmate dal piano annuale delle attività

TITOLO 4
CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

ART. 24 DISOSIZIONI COMUNI

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti e genitori) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica.

Sono previste due importanti figure, il coordinatore e il segretario: funge da presidente il Dirigente scolastico o da un docente suo collaboratore o altro docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori.

Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori.

Il Consiglio di classe, opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori.

Tutti i genitori (padre e madre), infatti, hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. E' diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

I rappresentanti dei genitori vengono eletti una volta l'anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come stabilisce la normativa vigente.

La composizione dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione non è rigida, in quanto sulla base delle rispettive competenze è prevista la presenza della sola componente docente oppure, nella forma allargata di tutte le componenti.

Le riunioni si effettuano in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica.

Escludendo le riunioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione relative alla valutazione degli studenti e, quindi, agli scrutini intermedi e finali, per i quali è prevista la presenza della sola componente docente, nelle altre riunioni che vengono fatte nel corso dell'anno è prevista la presenza anche dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per la secondaria di II grado.

Durante la fase del Consiglio allargata a genitori e studenti rappresentanti di classe, non si può parlare di casi singoli ma solo di situazioni generali. Casi singoli, riguardanti eventualmente la disciplina, che vengono discussi anche con i rappresentanti di classe non devono mai essere trattati facendo nomi e cognomi e tutti i docenti sono tenuti a discutere in questi termini con i rappresentanti di classe dei genitori per non violare nessuna norma in termini di Privacy degli studenti interessati.

I Consigli nella loro forma completa si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei genitori. Si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; di norma se ne svolge almeno uno per ogni periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico. Può anche essere convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima (2 gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora di inizio e della durata.

I consigli hanno diversi compiti/funzioni a seconda se è prevista la presenza o meno dei genitori.

Senza la presenza dei genitori (consiglio tecnico) il consiglio:

- in funzione propositiva, esprimere pareri non vincolanti in ambito educativo didattico e attività di sperimentazione. (Art. 3 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974 e dall'articolo 5 del D.lgs n. 297 del 16.04.1994)
- attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti;
- predisposizione della Programmazione educativo-didattica , che deve essere stilata nelle prime riunioni al fine di programmare l'anno scolastico stabilendo tutte le attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in sede di Dipartimenti disciplinari e in armonia con le indicazioni contenute nel P.T.O.F. dell'Istituto;
- controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
- formula le proposte per l'adozione dei libri di testo nel rispetto delle disposizioni che ogni anno scolastico vengono emanate;
- pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
- propone un approccio comportamentale comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita scolastica;
- si occupa delle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe

Con la presenza dei genitori al consiglio sono demandate le funzioni di:

- proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l'insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
- esprimono parere sullo svolgimento di attività integrative e di sostegno

Nel caso specifico della scuola secondaria di primo grado, rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni.

Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, gli studenti e i genitori. E' necessaria, però, l'astensione dei rappresentanti e conseguente surroga nel caso in cui lo studente sanzionato o il genitore di questi fa parte del Consiglio di classe

TITOLO 5
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

ART. 25 DEFINIZIONE E COMPETENZE

Il Comitato per la valutazione dei docenti esercita le proprie competenze secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 297/94 e dal comma 129 della legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola).

E' istituito presso ogni istituzione scolastica e educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Presenta una diversa composizione a seconda se valuta il servizio dei docenti già di ruolo, oppure se esprime parere per l'anno di formazione e prova dei docenti neo immessi.

Nel primo caso è costituito dai seguenti componenti:

- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato ai sensi dell'ART: 448 del testo unico D. Lgs. 297/1994, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Nel momento in cui è chiamato ad esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo neo-immesso i ruolo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti di cui sopra (due scelti dal collegio ed uno dal consiglio) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501 del T.U..

TITOLO 6
ORGANO DI GARANZIA

ART. 26 DEFINIZIONE E COMPETENZE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, che si pronuncia nei successivi 10 giorni. Qualora non si pronunci entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da un genitore, indicati dal Consiglio di Istituto.

Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, 249).

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.

In prima convocazione tale Organo deve essere "perfetto" e pertanto le deliberazioni si ritengono valide solo se sono presenti tutti i membri; in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta; le sedute sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è obbligatoria. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all' O.d.g.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
- carenza di motivazione,
- eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesaminare e di eliminare l'eventuale vizio rilevato.
Prima di prendere una decisione, l'organismo di garanzia deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
Le competenze dell'Organo di Garanzia sono estese sia ai vizi di procedura che a quelli di merito e le sue funzioni, oltre al pronunciamento in caso di provvedimenti disciplinare degli alunni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto/Regolamento disciplinare ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità o mancanza di applicazione nel regolamento interno d'Istituto;

Anche in questo caso, le istanze di ricorso e le richieste di parere devono essere presentate per iscritto su carta libera entro 15 giorni della comunicazione della sanzione, indicando le generalità di chi sottoscrive e le motivazioni.
L'Organo di Garanzia deve rispondere per iscritto entro i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa presso l'ufficio di segreteria.
Per ulteriori riscontri si rimanda al regolamento di disciplina dell'Istituto comprensivo "Don Breschi".

TITOLO 7
ASSEMBLEE DEI GENITORI

ART. 27 FUNZIONAMENTO ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori partecipano alle Assemblee di classe per le elezioni dei rappresentanti di classe e per l'andamento didattico-educativo, convocate dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico.
I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea; queste possono essere assemblee di singole classi o di Istituto, con lo scopo di consentire ai genitori di discutere su argomenti di carattere generale o, più specificatamente, inerenti le classi frequentate dai propri figli.
La convocazione dell'assemblea dei genitori può essere fatta dai rappresentanti eletti nei Consigli di classe e dai docenti della classe (come previsto dall'Art. 15 D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche). Il D.S., al quale può essere chiesto l'uso dei locali scolastici, deve essere preventivamente informato con indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare. A tali assemblee possono partecipare con diritto di parola lo stesso Dirigente Scolastico e i docenti della classe.
Le assemblee possono essere:

- di classe o di sezione. E' presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione. E' convocata dal Rappresentante di classe con preavviso di almeno cinque giorni. La

convocazione può essere richiesta: a) dagli insegnanti; b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. Il Rappresentante di classe richiede alla mail gric815003@istruzione.it l'autorizzazione a indire l'assemblea e provvede a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata all'indirizzo di cui sopra. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe;

- di plesso o di scuola. E' presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione. E' convocata dal Rappresentante di classe con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei genitori componenti i consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione, dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. Copia del verbale viene inviata alla scuola. Possono partecipare con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso;
- dell'Istituzione scolastica. E' presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione Scolastica, Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. La convocazione può essere richiesta da 50 genitori, da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, dal Consiglio d'Istituto, dal Dirigente Scolastico. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Copia del verbale viene consegnata alla Direzione. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, Il Dirigente Scolastico e i docenti

Gli incontri collegiali si svolgeranno prioritariamente in presenza, fatte salve valutazioni del Dirigente Scolastico, che coinvolgano esigenze obiettive per la gestione dell'Istituzione scolastica in termini di efficacia ed efficienza. In tal caso, su delibera del Consiglio di Istituto, gli incontri potranno anche svolgersi da remoto rispettando i vincoli imposti per la modalità telematica indicati nel presente Regolamento.

TITOLO 8
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA

ART. 28 PRECISAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - GRUPPI DI LAVORO IN MODALITA' TELEMATICA

Le riunioni degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro sono autorizzate previa autorizzazione del dirigente scolastico che si farà carico di individuare sistemi di identificazione certi dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse, nel pieno rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.

Le modalità di convocazione, di svolgimento, di partecipazione e di verbalizzazione delle riunioni "on line" sono le medesime rispetto a quelle previste in presenza. Pertanto, l'eventuale assenza ad una riunione in modalità telematica è considerata alla stregua di un'assenza ad una riunione in presenza.

Si ribadisce che le riunioni degli organi collegiali sono consentiti solo ed esclusivamente se non prevedono deliberazioni all'ordine del giorno. Infatti, nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale

del comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024, è prevista la possibilità di svolgimento a distanza di attività funzionali all'insegnamento, che non abbiano carattere deliberativo.
Pertanto, possono svolgersi a distanza:

- le due ore di programmazione didattica collegiale previste per i docenti della primaria;
- la partecipazione alle riunioni collegiali che non rivestono carattere deliberativo;
- riunioni a carattere deliberativo nel momento in cui sono definiti i criteri dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

ART. 29 REQUISITI TECNICI

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la immediata possibilità di:

- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- scambiare documenti;
- votare.

I docenti assicurano di avere dotazione informatica e connettività adeguate, nonché adeguati impianti tecnici atti a garantire la piena e attiva partecipazione. Durante il collegamento telematico, avranno l'obbligo tassativo di avere la videocamera attivata al fine di rendersi visibili e riconoscibili: i microfoni, invece, devono essere disattivati ed essere utilizzati, attraverso le apposite funzioni, nel momento in cui si interagisce e si prende la parola in riunione.

ART. 30 RISPETTO NORMATIVA "PRIVACY"

Per lo svolgimento delle sedute, sia in modalità in presenza che in modalità telematica, deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente anche in relazione a "privacy" in particolare:

- D.lgs. n. 196/03, così modificato dal D. lgs. n. 101/2018 c.d. "Nuovo Codice in materia di Protezione dei Dati personali";
- Regolamento Europeo n. 679/16 "Regolamento generale per la Protezione dei dati personali", c.d. GDPR;

E' necessario garantire:

- riservatezza dei partecipanti, impedendo l'accesso o semplicemente la visione a terzi non autorizzati;
- divieto di registrazione e divulgazione, senza il consenso esplicito di tutti i partecipanti. L'unica eccezione è la registrazione del segretario, finalizzata unicamente alla redazione del verbale e con successiva distruzione;
- sicurezza dei dispositivi, segnalando immediatamente eventuali violazioni;

ART. 31 EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse si verifichino problemi tecnici che rendano non possibile il collegamento in modo ottimale (p.es. efficienza/efficacia dell'audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento, etc.), il Presidente/Dirigente o responsabile/coordinatore della riunione valuta le circostanze concrete per la prosecuzione/interruzione della riunione.
In caso di interruzione, la riunione dovrà essere riconvocata secondo le disposizioni previste dalla normativa applicabile.
Nell'ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità della

riunione telematica, eventualmente anche a condizioni meno efficienti (p.es. ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, etc.), si potrà dar corso, comunque, alla riunione fino alla eventuale risoluzione del problema e il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa.

TITOLO 9
DISPOSIZIONI GRUPPI PER L'INCLUSIONE

ART. 32 GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

Sono istituiti presso l'Istituto comprensivo "Don Curzio Breschi" di Massa Marittima, i gruppi di lavoro per l'inclusione, riferiti al Gruppo di lavoro operativo (GLO) e al GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione). Per quanto riguarda il loro funzionamento, la composizione, i compiti e le competenze, le modalità di riunione e convocazione, si rimanda al Protocollo Inclusione, parte integrante del regolamento di Istituto.
Anche i citati gruppi per l'inclusione seguono le disposizioni delle riunioni in modalità telematica.